



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE N° 34 DEL 13.08.15

OGGETTO: Utilizzo provvisorio pozzo acqua potabile da privato cittadino.

**PREMESSO** che l'acqua potabile è una risorsa essenziale per la vita e un bene primario il cui utilizzo è regolamentato da leggi speciali in materia e deve essere salvaguardato in modo da garantirne le risorse;

**DATO ATTO** che le risorse idriche naturali rappresentano un fabbisogno sociale che deve essere tutelato in funzione delle necessità attuali e soprattutto di quelle delle generazioni future e quindi indurre la popolazione a comportamenti razionali e di interesse determinante per il bene pubblico;

**CONSIDERATO** che negli ultimi anni si è assistito anche localmente ad una significativa riduzione delle risorse idriche con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;

**ATTESO** che durante la stagione estiva le fonti di approvvigionamento idrico del territorio, superficiali e di falda, si riducono ai valori minimi annuali pertanto si rende necessario limitare il consumo dell'acqua potabile per evitare disagi ai cittadini dovuti alla carenza d'acqua, difficilmente eliminabili a fronte di usi impropri;

**TENUTO CONTO** che nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente e viene sempre con maggior frequenza lamentata la carenza di acqua erogata dal pubblico acquedotto nelle abitazioni poste ai piani superiori degli edifici siti nelle zone alte del paese;

**ACCERTATO** che occorre utilizzare l'acqua potabile del pozzo sito in C/da Lenzi di questo Comune di proprietà del Signor S. A. il quale, interpellato, ha già concesso l'autorizzazione per l'utilizzo di acqua, senza alcun corrispettivo a condizione che il Comune si assuma le spese di energia elettrica necessaria per il sollevamento di acqua potabile dal pozzo messo a disposizione;

**CONSIDERATO** che tale situazione di emergenza e criticità idrica può rappresentare un concreto e grave rischio per l'igiene pubblica;

**RILEVATO** di dover tutelare i propri cittadini dai rischi derivanti da una tale situazione di emergenza idrica privilegiando innanzitutto l'uso potabile e domestico dell'acqua nel rispetto della normativa vigente in materia;

**RITENUTO** pertanto di emanare un'ordinanza con carattere d'urgenza per attivare la cooptazione di acqua proveniente da un pozzo privato;

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N° 267, che disciplina tra competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, quella di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

Di utilizzare, per i motivi sopra esposti, temporaneamente e sino al termine della criticità idrica comunicata tramite espressa revoca di questa stessa ordinanza, l'acqua potabile da pozzo privato sito in C/da Lenzi di questo Comune di proprietà del Sig. S.A.;

Al responsabile del servizio interessato a porre in essere i successivi atti consequenziali affinché la presente consegua il fine che si prefigge.

Di dare atto che le spese di energia elettrica a carico del Comune saranno compensate con le somme dovute per l'indennità di carica al Sindaco e pertanto nessuna spesa graverà sul bilancio comunale.



IL VICE SINDACO